

Indice

- p. 11 Premessa
- 15 Capitolo 1
L'introduzione dello smartphone nelle aule scolastiche, tra disposizioni amministrative e giurispubblicistiche, nonché atti autoritativi
- 1.1. Il cellulare e la scuola quale espressione del diritto di cui all'art. 34 Cost., 15
 - 1.2. L'abuso del cellulare da parte degli studenti: quando si travalica il confine del diritto allo studio, 35
 - 1.3. I docenti scolastici alle prese con studenti "digitalizzati" tra regolamenti di istituto e giurisprudenza amministrativa, 48
 - 1.4. La libertà costituzionale di insegnamento attraverso lo smartphone, 57
- 67 Capitolo 2
Disciplina giuridica del registro elettronico
- 2.1. La corretta compilazione del registro alla stregua di atto pubblico, 67
 - 2.2. Il docente scolastico e la relativa responsabilità quale pubblico ufficiale, 80

- 2.3. Le strumentazioni informatiche e la loro connotazione quali componenti dell'atto pubblico/amministrativo, 102
- 2.4. Gli istituti scolastici nel perimetro della pubblica amministrazione: compilazione del registro elettronico e responsabilità, 111

p. 121 Capitolo 3

La funzione degli istituti di istruzione nell'educazione digitale all'uso dei social network

- 3.1. Premessa, 121
- 3.2. Diritto scolastico e social network, 124
- 3.3. Interazione virtuale tra docenti e studenti al lume del rischio di violare i principi fondamentali della Costituzione, 136
- 3.4. Gli alunni minorenni ed il procedimento amministrativo di ammonimento per l'indebito uso della comunicazione su Internet, 149
- 3.5. L'uso dei social network da parte del personale scolastico nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, 158

175 Capitolo 4

La didattica a distanza

- 4.1. Premessa, 175
- 4.2. Il diritto alla salute ed il bilanciamento tra i diritti costituzionali relativi al comparto istruzione, 177
- 4.3. La didattica a distanza e la didattica digitale integrata tra atti autoritativi, giurisprudenza amministrativa e provvedimenti giurisdizionali, 183
- 4.4. Profili di costituzionalità del diritto alla disconnessione, 194

p. 209	Conclusioni
211	Giurisprudenza
217	Atti non legislativi
221	Riferimenti normativi
225	Bibliografia

Premessa

La stesura della presente monografia ha rappresentato una sfida contro chi vedeva nella tecnologia la tomba della didattica, oppure chi demonizzava i sistemi informatici, o ancora contro coloro che non ritenevano il diritto idoneo a dare risposte alle criticità sulla dematerializzazione del comparto cultura.

Nel 2015 gli istituti scolastici si sono trovati ad affrontare un importante cambiamento dovuto all'introduzione della tecnologia nelle segreterie e nell'insegnamento.

In realtà, l'era digitale aveva già varcato le soglie degli istituti scolastici, ma in maniera quasi subdola, non palese o, talvolta, addirittura in modo prepotente, alla stregua di un ospite indesiderato o non invitato; tuttavia, gli strumenti di comunicazione telematica caratterizzano le interazioni tra studenti, docenti e genitori a vari livelli, non si può far finta che essi non esistano.

Quando l'era digitale nasce formalmente, la scuola si apre al nuovo, senza nessuna formazione o preparazione, spesso nell'incapacità di fornire e/o gestirne le strumentazioni, di percepire il potere comunicativo o le potenzialità che essi hanno. In un sistema così veloce, si sono dunque percepite

la mancanza di conoscenza, educazione digitale, galateo da tastiera e perimetrazione dei confini delle condotte.

In tale vuoto sociale ed istituzionale è allora intervenuto il diritto, atto a regolamentare i comportamenti umani, ma, soprattutto, ad indirizzare azioni e disposizioni prescrittive e, al contempo, educative onde insegnare, attraverso il lavoro del legislatore o in virtù di rimandi analogici, le migliori pratiche d'uso a tutti i componenti della comunità scolastica.

La formazione involge adesso l'uso di strumenti informatici privati che, in ispecie, assumono una connotazione pubblicistica con riguardo alla definizione degli adempimenti amministrativi che le figure competenti devono porre in essere.

L'utilizzo dell'informatica nei luoghi di istruzione non è più una questione personale, ma rientra in quelle fattispecie annoverabili nell'alveo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 34 e 43 della Carta costituzionale; ad esempio: l'accessibilità alla scuola, l'inclusione dei discenti, la libertà di insegnare, i valori che i Costituenti hanno voluto imprimere alla nazione.

E se con le riforme scolastiche il traguardo sembrava raggiunto tanto da poter segnare la conclusione dell'opera composita della presente monografia, è arrivata la pandemia del Covid-19 a stravolgere la bozza iniziale. Il coronavirus ha obbligato tutti gli istituti formativi e di istruzione a chiudere i portoni per evitare la diffusione del contagio, sicché quella tecnologia formativa e burocratica, tanto criticata, snobbata e demonizzata è finita per addivenire essa stessa "la scuola".

L'emergenza epidemiologica ha messo in luce tutte le criticità del Paese, nel cui comparto istruzione le novità scatu-

rite hanno destabilizzato quanti fossero poco avvezzi a monitor e pulsanti, ma soprattutto escludendo o limitando chi nella vita aveva sempre rifiutato – per qualsivoglia motivo – il mondo digitale.

Ma è stato proprio il diffondersi del virus ad aver determinato un cambiamento.

Seppur con le ovvie difficoltà, l'informatica ha "salvato" la scuola rendendola, nella nazione pressoché paralizzata, uno dei pochi ambienti in grado di continuare alacremente a perseguire i propri obiettivi con soddisfazione dei principi costituzionali.

Taluni sono addirittura arrivati a preferire la didattica informatizzata a quella tradizionale. Sarà questo il futuro della formazione? Nessuno può dirlo.

Certamente non sarà più possibile trascurare le nuove modalità di insegnamento quando sarà finita l'emergenza pandemica.

In siffatta rivoluzione culturale ognuno dovrà dare il proprio contributo: spetterà ai docenti affrontare le novità mantenendo alta la qualità del lavoro, agli istituti scolastici rendere accessibile la formazione con apparecchiature e programmi sempre più efficienti, e, soprattutto, al legislatore regolamentare le attività affinché i diritti fondamentali di istruzione e insegnamento sanciti dalla Costituzione possano sempre essere garantiti.

Rispetto a ruoli così importanti, i giuristi potranno ritagliarsi un loro piccolo spazio analizzando le criticità e sfidando scettici o detrattori; anche (ma non solo) con una monografia come questa la cui lettura non può però prescindere da una preliminare riflessione che, a parere dell'autrice, riveste grande importanza: in Italia, agli inizi del secolo

scorso, solo la metà della popolazione sapeva scrivere; se, nel primo ventennio del nuovo millennio poche persone vogliono utilizzare il computer, appare pacifico che in cento anni di storia non sia cambiato niente.

Capitolo 1

L'introduzione dello smartphone nelle aule scolastiche, tra disposizioni amministrative e giuspubblicistiche, nonché atti autoritativi

Sommario: 1.1. Il cellulare e la scuola quale espressione del diritto di cui all'art. 34 Cost.; 1.2. Abuso del cellulare da parte degli studenti: quando si travalica il confine del diritto allo studio; 1.3. I docenti scolastici alle prese con studenti "digitalizzati" tra regolamenti di istituto e giurisprudenza amministrativa; 1.4. La libertà costituzionale di insegnamento attraverso lo smartphone.

1.1. Il cellulare e la scuola quale espressione del diritto di cui all'art. 34 Cost.

L'uso dei dispositivi informatici nelle scuole, privo di riscontro testuale in Costituzione¹, si prospetta nel comparto

1. Sul tema: A. Avon, *La legislazione scolastica: un sistema per il servizio di istruzione*, FrancoAngeli, Milano 2009, p. 25; M. Ferrari, *Scuola, allievi e docenti nel sistema scolastico italiano dal 1962 al 2012*, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di) *Costituzione e istruzione*, FrancoAngeli, Milano 2016, p. 31; M. Falanga, L. Treccani, *Manuale di normativa scolastica*, Scholé, Brescia 2020, *passim*.

istruzione quale elemento propulsore del diritto allo studio, inizialmente male accolto, ma poi divenuto essenziale, onde consentire lo svolgimento della didattica durante il lockdown dovuto al Covid-19.

L'impatto inedito e, in questo periodo imprescindibile della tecnologia, ha però generato confusione sul corretto utilizzo della strumentazione, ma anche sul rispetto dei *know-how* consolidati.

Il paradigma normativo, nella sua incertezza, ha aperto la strada ad un nuovo modo di apprendere, che paga però il prezzo di una “socializzazione digitale”.

Il cellulare, prima contestato, diventa per molti studenti privi di altro portale con cui connettersi, l'aula scolastica, dunque l'unico mezzo attraverso il quale poter proseguire un percorso formativo bruscamente interrotto da una pandemia.

L'emergenza sanitaria derivata dal diffondersi del coronavirus ha determinato la necessità di utilizzare le tecnologie per garantire il diritto allo studio, la cui tutela – consacrata nel disposto dell'art. 34 della Carta costituzionale – ha imposto, a partire dall'anno scolastico 2019/20, la trasformazione della modalità di interazione tra i componenti della comunità scolastica.

Tuttavia, sebbene la pandemia abbia accelerato il processo di utilizzo di tali strumentazioni alternando la parentesi episodico-esperienziale con l'introduzione in classe delle stesse, è indiscusso che il processo di una didattica informatizzata fosse già iniziato.

Questo cambiamento epocale e strutturale non può prescindere dagli interventi del legislatore; indi la presente monografia nasce dalla curiosità sul fenomeno, ma

anche dal riconoscimento alle mere tecnologie e ai portali per fruirne, laddove proprio questi hanno determinato i più interessanti cambiamenti della normativa scolastica degli ultimi decenni.

L'emergenza sanitaria ha totalmente alterato gli equilibri, già instabili perché conseguenti alle opposte fazioni di favorevoli e contrari sull'uso di un oggetto – il cosiddetto “telefonino” – contestato, apprezzato, rivalutato e poi divenuto, con la DAD², indispensabile.

Il legislatore ed il Ministero dell'Istruzione (in quanto dalla fine del 2019 lo stesso è divenuto autonomo rispetto al comparto di Università e Ricerca) si sono trovati, in tempi piuttosto stretti, ad inserire obbligatoriamente la tecnologia nell'attività formativa, così configurando uno scenario non privo di incertezze.

Nonostante la disciplina giuridica sia altalenante e talvolta confusa, la stesura del presente testo non è certo finalizzata a demonizzare le novità, quanto piuttosto a comprenderle ed a sollevare criticità e interrogativi. Emerge, anche per il lettore inesperto e, di conseguenza per il giurista accorto, un primo dato consolidato: ogni strumento ed ogni tematica – privacy, social network, registro elettronico ecc. – sono indissolubilmente legate al telefono cellulare in quanto questo diventa spesso, ma non sempre, il portale di più immediata fruizione.

2. DAD è l'acronimo di didattica a distanza. Sul tema, in generale e *passim*: F. Battiston, *Salute e sicurezza nelle scuole*, Wolters Kluwer, Milano 2020; A. Perissinotto, B. Bruschi, *La didattica a distanza. Com'è, come potrebbe essere*, Laterza, Bari 2020; L. Toselli, *La didattica a distanza. Funziona, se sai come farla*, Edizioni Sonda, Milano 2020; G. Marcianò, *Didattica a distanza. Indicazioni metodologiche e buone pratiche per la scuola italiana*, Ulrico Hoepli, Milano 2020; P. De Angelis, *La scuola a scuola. Contro la didattica a distanza*, Castelvecchi, Roma 2020.

Il punto di partenza è certamente sociale – per poi evolversi in giuridico – ed è dettato dal fatto che i telefoni portatili sono parte integrante delle vite degli individui, condizionano talmente le abitudini degli stessi da destabilizzarli qualora si trovino temporaneamente ad esserne sprovvisti.

È bene precisare che i cellulari di cui si discetta sono quelli di ultima generazione i quali non si limitano alla mera conversazione, ma consentono di connettersi alla rete, di accedere alla messaggistica istantanea, di consultare immediatamente e continuamente i social network e, quindi, di avere informazioni immediate e di ogni genere.

Uno strumento così sofisticato e, nel contempo di così larga diffusione, permette di accedere a svariate funzioni afferenti a numerose azioni e attività che fino a pochi anni fa era possibile svolgere solo con il computer “di casa” (tra queste, anche quelle relative alla formazione).

Nel quadro prospettato si pone la scuola, la quale, a tutti i suoi livelli, dovrebbe avere un ruolo formativo ed educativo anche relativamente alla digitalizzazione; tuttavia, lo smartphone presenta un elemento caratterizzante rispetto agli altri strumenti informatici che consiste nella sua portabilità, ma anche nella esclusività del suo utilizzo, trattandosi di un oggetto molto personale.

Le caratteristiche di cui sopra rendono il cellulare un mezzo dalle svariate potenzialità, talvolta di difficile gestione e la tematica acuisce le sue criticità quando questo portale così interattivo è posseduto da un soggetto che ha meno di diciotto anni.

La forza comunicativa di uno smartphone ha spesso sollevato l'interrogativo se fosse giusto consentire ad un minore di utilizzarlo, anche e soprattutto senza alcun controllo.

Dipoi, la tematica in commento ha avuto delle conseguenti ricadute nel comparto scolastico, i cui esponenti si sono in proposito espressi³.

L'argomentazione è piuttosto complessa perché attiene a valutazioni comportamentali, ma coinvolge anche la didattica e la riservatezza, inoltre implicando la doverosa compatibilità dei suoi contenuti con l'indirizzo ufficiale che dovrebbe adottare all'uopo.

Al riguardo, il legislatore si è rivelato alquanto intempestivo rispetto ad una digitalizzazione assai veloce e ad una mera generazione altrettanto precoce, sicché – in mancanza di una normativa adeguata – le indicazioni pervenute dal Ministero sono apparse inizialmente poco chiare o facilmente volubili.

Le criticità evidenti non riguardano solo il detentore dello smartphone, ma anche coloro che dovrebbero educarlo alla gestione, quali i genitori/tutori ed i docenti.

Onde affrontare la problematica di cui si discetta, il dicastero ha cercato di fornire alcune indicazioni comportamentali, formulando i “Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device” ed elencando numerose problematiche atte a offrire risposte agli interrogativi gestionali nell'auspicio di definire una corretta condotta in merito⁴.

3. Si vedano direttiva MIUR 15 marzo 2007 e il Piano nazionale scuola digitale 2018. Sul tema: F. Magni, *Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo. Guida al docente a.s.*, Edizioni Studium, Roma 2017.

4. Si veda: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceedd>. Per la dottrina: G. Roncaglia, *L'età della frammentazione: cultura del libro e scuola digitale*, Laterza, Bari 2020, parte I, *passim*; C. Spalatro, G. Paladino, *Didattica capovolta: italiano, storia e geografia*, Erickson, Trento 2020, p. 28. Per una visione più ampia del tema: F. Dente, A.

La scuola ha raggiunto la consapevolezza ed ha compreso l'importanza di quanto questi nuovi portali possono essere determinanti per promuovere il cambiamento del sistema amministrativo, sociale e formativo.

È importante chiarire che la vera evoluzione non si ottiene solo acquistando macchinari sempre più avanzati, quanto piuttosto educando gli studenti ad un corretto utilizzo affinché esso avvenga con consapevolezza e criterio, indi sensibilizzando i discenti verso usi rivolti a benefici sempre più qualitativi, ancorché a pratiche indiscriminate.

È fuor di dubbio che l'ambito risultato sarà raggiungibile solo a condizione che le singole scuole abbiano autonomia gestionale, prodromica alla discrezionalità di scelta dei docenti circa le nozioni da trasmettere ai discenti.

La libertà di insegnamento, disciplinata dalla Costituzione⁵, trova espressione nella tecnologia portatile, talché risultano consentite ad ogni presidio scolastico la gestione del fenomeno dell'interazione digitale, la divulgazione di notizie, l'acquisizione immediata di informazioni, la conoscenza in generale, l'istruzione in senso ampio. Tuttavia, l'evoluzio-

Cagnolati, *Comunicazione di genere tra immagini e parole*, FahrenHouse, Cabrerizos 2019, p. 86.

5. Si veda l'art. 33 Cost. che recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

ne delle scelte decisionali agli istituti scolastici comporta l'asserzione da parte degli stessi di pesanti responsabilità.

Uno degli aspetti da non sottovalutare consiste nell'evitare ogni disparità di trattamento sul territorio nazionale; infatti, per realizzare un risultato omogeneo, il Ministero ha stabilito che tutti i docenti ricevano la stessa possibilità di documentarsi e aggiornarsi.

Con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta “Buona scuola”) è stato inoltre realizzato il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) che completa la riforma coraggiosa della digitalizzazione degli istituti scolastici. Tanto quella previsione, quanto il PNSD costituiscono in realtà la “costola” di un progetto ancora più ampio ed ambizioso riguardante la dematerializzazione di tutta la pubblica amministrazione, che necessitava da tempo di un incisivo ammodernamento.

Il Piano nazionale scuola digitale elenca le indicazioni che riguardano l'uso dei dispositivi elettronici nelle scuole; i dieci punti sono un monito comportamentale che indirizza sulla gestione delle novità tecnologiche perché la condotta è, innanzitutto, culturale. Il testo ha un *incipit* significativo (ogni novità comporta cambiamenti) volto a scongiurare che le recenti strumentazioni tecnologiche siano demonizzate, anche e soprattutto per ciò che può comportare all'istruzione⁶.

Si cerca di infondere un indirizzo culturale secondo cui i portali informatici possano integrare la didattica tradizionale; infatti, mentre prima del PNSD si consolidava un diniego dell'ingresso dei “telefonini” all'interno delle scuole,

6. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device, punto 1 rubricato “Ogni novità comporta cambiamenti”.

nel tempo si è assistito ad una graduale ammissibilità dei medesimi⁷.

Pervero, spesso il divieto di utilizzare lo smartphone nelle scuole è derivato dal tentativo, ampiamente diffuso tra alcuni alunni, di distogliere l'attenzione dalla lezione perché distratti dalle informazioni ivi consultabili.

Il Ministero aderisce oggi ad un nuovo orientamento che non vieta i cellulari nelle scuole, ma tenta di sfruttarne le potenzialità impiegandoli nella didattica come complemento della stessa e, anziché intenderli come un limite, pur mantenendo fermo per ogni istituto scolastico il potere di scegliere al riguardo, ne autorizza l'uso attraverso la PUA (politica di uso accettabile)⁸. Con il Piano nazionale scuola digitale il dicastero ha accolto e promosso le nuove tecnologie considerandole un'opportunità culturale e formativa⁹.

In queste diverse modalità di istruire assumeranno un ruolo preminente docenti e dirigenti scolastici poiché, al fine della riuscita del predetto processo innovativo, sarà determinante un progetto organico di tutti i soggetti coinvolti.

Nondimeno, la comunità scolastica ha il compito di svol-

7. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device, punto 2 rubricato “I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi”.

8. Si veda il d.p.r. 8 marzo 1999 n. 275. Sul tema: A. Martini, *Autonomia “chiamata” valutazione*, in G. Cerini (a cura di), *Il nuovo dirigente scolastico. Tra leadership e management*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2010, p. 281. In giurisprudenza: Cons. Stato sez. V, sent., 16 agosto 2011, n. 4788.

9. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device, punto 4 rubricato “La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica”.

gere un'attività di promozione attraverso la pianificazione delle condizioni strutturali per l'uso delle tecnologie; purtroppo, i risultati concreti non mostrano attualmente una conferma di quanto detto¹⁰.

Un evidente problema all'uso dello smartphone in classe deriva dall'assenza, in molti luoghi di istruzione, della connessione a Internet. Ne consegue la totale inapplicabilità del punto 3 del PNSD il quale, salvaguardando l'eventualità da parte di alcuni istituti di non poter ottemperare a quanto previsto, precisa che la scuola «fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l'indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD)» e soggiunge che «le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola». Dalla dicitura del testo si evince segnatamente nell'inciso «per quanto possibile», il limite delle risorse e le contraddizioni che esso implica; nondimeno emerge una imbarazzante ed incoerente linea programmatica.

Le complessità consolidate della scuola digitalizzata sono palesi e ne determinano un rallentamento o comunque delle oggettive difficoltà. Ciononostante, le indicazioni di massima del PNSD sono ad ogni modo preziose e utili in quanto permettono di fruire di preziosi suggerimenti comportamentali e organizzativi.

Preliminarmente, pare opportuno precisare che gli istituti di istruzione non hanno avuto alcuna imposizione, sicché i professori possono autonomamente scegliere se usare o meno i portali informatici e, ove vi consentano, hanno facoltà di determinare le modalità d'uso dei dispositivi in

10. Trib. Trani, sez. lavoro, 16 febbraio 2018.

classe¹¹. Il docente che decide di avvalersene deve essere consapevole che «è la didattica che guida l'uso competente e responsabile dei dispositivi»¹², e nel contempo, deve far comprendere agli alunni il principio secondo cui «non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa».

In concreto: gli studenti non devono essere conoscitori “da manuale”, ma è auspicabile che si avvantaggino della tecnologia per migliorare le loro conoscenze secondo le indicazioni del Piano nazionale scuola digitale, in quanto: «È in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d'iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la capacità d'uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita»¹³.

Al riguardo, il MIUR ha esplicitato un preciso orientamento secondo il quale i cellulari possono costituire un valore aggiunto e non un elemento destabilizzante, poiché: «Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l'accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la

11. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device, punto 7, che recita: «Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L'uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni».

12. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola – BYOD – Bring Your Own Device, punto 5 rubricato “I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine”.

13. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola –BYOD – Bring Your Own Device, punto 6 rubricato “L'uso dei dispositivi promuove l'autonomia delle studentesse e degli studenti”.

classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell'uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico»¹⁴.

Il percorso formativo tracciato dal Ministero è finalizzato ad arricchire la scuola, ma anche a elargire ed infondere un'educazione digitale ai giovani che saranno gli adulti di domani. Infatti, il dicastero ha sostenuto che «formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso»¹⁵.

La finalità di queste riforme è indirizzata a realizzare una nuova modalità di interazione tra scuola e famiglie degli studenti, affinché queste si sentano parte di una comunità scolastica ed instaurino con la stessa un'alleanza educativa¹⁶.

Il decalogo di cui si è discettato è certamente innovativo, ma trova dei limiti applicativi in conseguenza di un evidente cambiamento rispetto al passato (non adeguatamente compreso), oltre che di un'assenza di risorse.

Il Piano nazionale scuola digitale, introdotto nel 2015 con la "Buona scuola", ha tentato di divenire trasformatore del concetto di "lezione", ovviando una metamorfosi del suo sembiante tradizionale. I discenti si avvicinano ad un pro-

14. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola –BYOD – Bring Your Own Device, punto 8 rubricato "Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento".

15. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola –BYOD – Bring Your Own Device, punto 10 rubricato "Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola".

16. Si veda il Piano nazionale scuola digitale. Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola –BYOD – Bring Your Own Device, punto 9 rubricato "Rafforzare la comunità scolastica e l'alleanza educativa con le famiglie".

cedimento conoscitivo sempre più digitalizzato e, di conseguenza, i docenti stanno gradualmente modificando la loro metodologia formativa e il loro approccio relazionale con alunni e genitori. Si trasformano anche i registri comunicativi, poiché la lezione si svolge mediante la connessione ad Internet da adottare in classe attraverso piattaforme e software sofisticati e, inoltre, la trasmissione di contenuti è veloce e comprensibile agli studenti (che sono, per età, abituati a tale linguaggio comunicativo).

La *ratio* evolutiva della scuola consegue all'adeguamento della didattica alla realtà contemporanea, nonché alla semplificazione dello studio dei giovani attraverso nuovi metodi di insegnamento.

Tuttavia, un simile cambiamento sostanziale e strutturale si è dovuto scontrare con il consolidato divieto dell'uso del cellulare nelle scuole sancito dalle "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" disciplinate dalla direttiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 15 marzo 2007¹⁷ secondo cui la questione non andava sottovalutata, ma anzi, l'uso indiscriminato del telefono portatile nelle aule trasgrediva le "più banali regole della convivenza civile" perché fucina di litigi tra alunni.

Il cellulare viene individuato come un fenomeno sociale al quale la scuola non può restare indifferente. Gli istituti di istruzione dovrebbero avviare un'azione coordinata con le famiglie al fine di monitorare l'evoluzione dell'uso (o abuso).

17. F. Magni, *Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo*, cit., p. 115.